

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Denominazione

E' costtuita una società per azioni, a totale capitale pubblico, ed organizzata secondo le modalità dell'in house providing, ai sensi del D.Lgs 175/2016, denominata "Parchi Val di Cornia S.p.A."

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Piombino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e di istituire e sopprimere unità locali operative, nell'ambito del territorio regionale.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata sino al 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata anche più di una volta per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata a termini di legge.

Art. 4

Scopo e natura della società

"Parchi Val di Cornia S.p.A." è una società a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione come sistema integrato dei Parchi e Musei dei Comuni compresi nel territorio della Val di Cornia e di quelli contermini, assieme alle relative attività strumentali ed accessorie.

Con l'espressione "Gestione come sistema integrato dei Parchi e Musei" si intende l'esercizio congiunto e sinergico di tutte le attività strumentali alla conservazione, alla valorizzazione, alla tutela ed alla fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito indicato come "Codice") ivi comprese le attività di promozione turistica e valorizzazione del territorio dei Comuni soci.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti soci. Nell'ottica del conseguimento dell'autonomia economica e finanziaria, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, può essere rivolta anche a finalità diverse e deve essere svolta per conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

I soci esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed attività con

le modalità previste negli articoli del presente Statuto o con le previsioni di patti parasociali.

Art. 5

Oggetto

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo, la Società potrà in via diretta ed esclusiva nei confronti di ciascun socio svolgere le attività previste dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016, tra le quali:

- a) gestione musei e predisposizione dei servizi strumentali alla loro fruizione al pubblico, come prenotazione e servizi di biglietteria, manutenzione, vigilanza;
- b) controllo sul territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di Aree Protette;
- c) corretta conservazione, valorizzazione, manutenzione, delle aree protette e del sistema dei Parchi e svolgimento di tutte le attività strumentali alla loro idonea fruizione;
- d) ogni attività che sia strumentale alla tutela, valorizzazione, conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico conferito;
- e) gestione di attività strumentali e/o connesse al sistema integrato dei parchi e dei musei dei comuni soci, per conto di singoli comuni;
- f) funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di servizi aggiuntivi anche con rilevanza commerciale inerenti alle gestioni dei musei e dei parchi, tra i quali essenzialmente:

servizi di accoglienza e ospitalità, caffetteria, accompagnamento e guida, ristorazione;

g) gestione di parcheggi o aree pubbliche, strumentali o accessorie alla promozione dei territori e del sistema integrato dei parchi e dei musei dei comuni soci;

h) manutenzione della viabilità e della segnaletica funzionali al sistema integrato dei parchi e dei musei dei comuni soci;

i) interventi manutentivi sui beni strumentali o accessorie alla promozione dei territori e del sistema integrato dei parchi e dei musei dei comuni soci;

l) attività nel settore della formazione di cui all'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 29, co. 10, del Codice, qualora l'attività di formazione riguardi figure professionali che svolgano attività complementari al restauro, o altre attività di conservazione del patrimonio culturale.

La società potrà richiedere e conseguire finanziamenti dallo Stato e da qualsiasi altro Ente autorizzato, nonché agevolazioni, in particolare mutui con il concorso statale previsti dalle leggi.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Art. 6

Soci

Possono acquisire la qualità di Socio esclusivamente le ammi-

nistrazioni Pubbliche come individuate dall'art. 2 comma 1 let. a) del D.Lgs 175/2016 che abbiano interesse a partecipare alla realizzazione dello scopo sociale.

Art. 7

Domicilio

Ai fini dei rapporti con la società, il domicilio di ciascun socio si intende eletto presso quello risultante dal libro dei soci.

L'aggiornamento di quest'ultimo compete all'Organo Amministrativo, sulla base delle variazioni che il socio abbia a comunicare per iscritto.

Art. 8

Capitale sociale

Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.451.261,70 (unmilionequattrocentocinquantunomiladuecentosessantuno e centesimi settanta) suddiviso in n. 28.098 (ventottomilaenovantotto) azioni da Euro 51,65 (cinquantuno e centesimi sessantacinque) ciascuna.

In caso di aumento di capitale potranno essere effettuati, nei limiti di legge, anche conferimenti diversi dal denaro.

L'Organo Amministrativo potrà omettere sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di

opzione e del termine relativo.

Art. 9

Diritto di prelazione

I soci hanno diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

A tal fine il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'ente pubblico acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere le proprie azioni esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere le proprie azioni esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni

successivi alla rinunzia al diritto di prelazione.

Art. 10

Azioni

Ogni azione è indivisibile nei confronti della Società.

Esse sono regolate dalle disposizioni di cui agli art. 2346 e seguenti del Codice Civile.

I soci possono alienare le azioni solo ai soggetti indicati all'articolo 6 o ad altre Società a capitale interamente pubblico in house.

Art. 11

Recesso

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre novanta giorni dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle

azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

TITOLO III

ORGANI SOCIETARI

Art. 12

Organi societari

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'Organo Amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il decreto - legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modifica-

zioni dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

In ogni caso tutti i compensi erogati, compresi quelli ai dirigenti e dipendenti, sono stabiliti entro i limiti massimi previsti per legge.

E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Al fine di consentire il corretto esercizio dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione della società, gli organi sociali sono tenuti anche al puntuale rispetto degli obblighi di informativa eventualmente previsti nel regolamento relativo alle modalità di indirizzo e controllo sulle partecipate approvati dai soci.

E' istituito il Comitato tecnico per il controllo analogo per le finalità e con le competenze di cui ai seguenti art. 29 e 30.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese

in conformità alla legge, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce e delibera sugli argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché su quelli dei quali sia investita dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Oltre alle competenze di legge, sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

1. le decisioni di variazione del capitale netto;
2. le deliberazioni che se assunte direttamente dai Comuni, sarebbero di competenza dei Consigli Comunali.
3. la decisione se la Società deve essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico (amministratore unico);
4. la nomina e revoca:
degli Amministratori ;
dell'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;
del Collegio sindacale o del diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;
5. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
6. l'autorizzazione al Consiglio di amministrazione ad attri-

buire deleghe di gestione al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un un Vice-Presidente all'uopo nominato senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

7. l'autorizzazione all'Organo Amministrativo ad effettuare acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata;

8. l'acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;

9. l'acquisizione e alla cessione di partecipazioni azionarie di controllo;

10. decisioni in merito alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

11. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' fatta sempre salva la non assoggettabilità a garanzia patrimoniale specifica dei beni culturali, mobili e immobili, di cui la società è conferitaria, ai sensi dell'articolo 115, co. 7, del Codice.

Art. 14

Deliberazioni dell'Assemblea

Diritto di veto e quorum rafforzato per il controllo analogo

L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli art. 2368 e 2369 del Codice Civile ad eccezione delle materie di cui all'art 13 punti 1,3,4,7,9, 10 e per le deliberazioni concernenti la programmazione, gestione e rendicontazione di Bilancio per i quali è richiesta la maggioranza rafforzata dei due terzi del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo per due successive votazioni, la delibera si intende approvata con il voto favorevole di due soci sufficienti a costituire la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza rafforzata dei due terzi del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo per due successive votazioni, la delibera si intende approvata con il voto favorevole di due soci sufficienti a costituire la maggioranza assoluta del capitale sociale.

E' riconosciuto il diritto di veto a ciascun Socio per le deliberazioni aventi esclusivo oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici da questo singolarmente affidati alla Società. Tali deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole del rappresentante del Comune affidante.

Art. 15

Convocazione

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Toscana, dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta sia opportuno o necessario.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate nella relazione degli amministratori che accompagna il bilancio.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la data di una successiva convocazione, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum strutturale di cui all'art. 2368 Co-

dice Civile.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'Organo Amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera tramite posta elettronica certificata inviate a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo del servizio postale od equiparato fornito di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Art. 16

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente quando nominato dalla Assemblea; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, da lui stesso designato.

Le deliberazioni assembleari sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge ed in quelli in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio, scelto dallo stesso Organo, che assorbe in sé le funzioni di Segretario.

Art. 17

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. A tal fine è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunan-

za, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 18

Diritto di voto

Ogni azione ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 2372 Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal segretario, controlla la validità delle deleghe e le conserva agli atti.

Art. 19

Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nomi-

nale.

Art. 20

Organo Amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione.

L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per tre anni, scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Nel caso l'Assemblea dei Soci opti per il Consiglio di Amministrazione, uno dei membri viene nominato dalla maggioranza dei soci, indipendentemente dalle azioni possedute.

In caso di cessazione o impedimento di uno di essi, il Consiglio provvede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Il sostituto dura in carica sino alla prima assemblea successiva al provvedimento di sostituzione.

Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere

scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

E' consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Nella nomina degli amministratori in ogni caso si deve tenere conto delle cause ostative previste per legge e dei vincoli posti dalle normative di finanza pubblica.

Art. 21

Presidente

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e un Vice Presidente con le maggioranze prescritte al successivo art. 25.

Art. 22

Componenti del CdA

Non possono ricoprire la carica di Amministratore, e se nominato decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena comportante l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che abbiano interessi in con-

flitto con quelli societari, o per i quali esistano cause di incompatibilità previste dalle normative relative agli Enti della Pubblica Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere dipendenti degli azionisti.

Agli Amministratori è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dall'incarico.

Art. 23

Funzionamento del CdA

Il Consiglio si riunisce periodicamente, sia nella sede della Società che altrove, purché nell'ambito territoriale della Regione Toscana, almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente.

Altre riunioni straordinarie potranno essere convocate qualora se ne presenti la necessità o quando ne abbiano fatto richiesta almeno 2 amministratori, ovvero il Collegio dei Sindaci.

Art. 24

Convocazione del CdA

La convocazione deve essere effettuata mediante spedizione di avviso raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione a ciascun amministratore ed a tutti i sindaci effettivi.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo e-mail da inviarsi almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio, comunque convocate, cui partecipino tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 25

Deliberazioni del CdA

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma a parità di voto prevale quello del Presidente.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o appello nominativo.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate da verbale firmato da chi presiede la seduta e dal Segretario, il quale viene volta per volta prescelto all'inizio della seduta anche (ove gli intervenuti lo consentono) al di fuori dei membri del Consiglio.

Art. 26

Riunioni del CdA in videoconferenza

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e

che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 27

Poteri del CdA

Il Consiglio di Amministrazione esercita, sulla base delle direttive disposte dai Soci pubblici ed in attuazione del Piano Operativo Previsionale approvato dalla Assemblea dei soci, i poteri per la gestione ordinaria della Società e per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono di norma di competenza dell'Organo Amministrativo tutti gli atti e le operazioni non riservate all'Assemblea dei soci.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 16, comma 2 let. b), del D.Lgs 175/2016 e dall'art. 2468, terzo comma, del Codice Civile, e ai fini di assicurare l'effettivo controllo analogo, l'Organo Amministrativo si attiene ai pareri elaborati dal Comitato tecnico per il Controllo Analogico ed è soggetto al suo potere ispettivo e di controllo.

Costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo l'adozione da parte dello stesso di delibere in contrasto con i provvedimenti adottati dalla Assemblea dei Soci o dal Comitato tecnico per il Controllo Analogico.

L'Organo Amministrativo può conferire mandati, previa approva-

zione da parte dell'assemblea dei soci, per determinati affari o categoria di affari, in via collettiva o individuale a uno o più direttori, procuratori o altri funzionari, potendoli assimilare a dirigenti di seconda fascia e determinandone le rispetti attribuzioni, facoltà ed emolumenti.

Le proposte di cui agli articoli 152, 161 e 167 della legge fallimentare sono esercitabili dall'Organo Amministrativo solo dopo l'approvazione dell'Assemblea.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 15 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione della società predispone ed invia al Comitato tecnico per il Controllo Analogico ed alla Assemblea dei Soci una relazione illustrativa sull'andamento della società e sulla sua prevedibile evoluzione, sullo stato di avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al piano operativo nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate: la stessa contiene lo stato patrimoniale e il conto economico del primo semestre.

Qualora l'andamento della gestione sia tale da far prefigurare la formazione di una perdita d'esercizio, o comunque scostamenti peggiorativi rispetto alle previsioni, la relazione dell'Organo Amministrativo dovrà indicare le misure già adottate e da adottare per correggere la tendenza negativa.

Qualora, nella valutazione del rischio effettuata dall'Organo Amministrativo, emergono uno o più indicatori di crisi aziendale, lo stesso dovrà assumere senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi stessa e correggere od eliminare le cause, attraverso un adeguato piano di risanamento.

Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 175/2016.

Entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione della società predispone ed invia all'approvazione dell'Assemblea dei soci la proposta di Piano Operativo unitamente al piano economico Previsionale per l'anno successivo redatta nel rispetto della missione strategica della società degli indirizzi ricevuti.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto, alla formazione e deposito del bilancio corredandoli di una relazione.

La relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo deve essere allegata al bilancio di esercizio, includendo le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 175/2016.

Ai fini dello svolgimento delle operazioni ed attività di cui al presente articolo è fatta sempre salva la non assoggettabi-

lità a garanzia patrimoniale specifica dei beni culturali, mobili e immobili, di cui la società è conferitaria, ai sensi dell'articolo 115, co. 7, del Codice.

Art. 28

Controllo Analogo

I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo opera attraverso l'istituzione del Comitato tecnico per il Controllo analogo, con la previsione dei quorum deliberativi rafforzati previsti, con il diritto di veto e l'eventuale ricorso a patti parasociali. Il Controllo Analogo deve essere di fatto esercitato con modalità che non interferiscano od impediscano il normale funzionamento degli Organi societari.

Art. 29

Comitato tecnico per il Controllo Analogo

Il Comitato tecnico per il Controllo Analogo assicura il controllo analogo congiunto dei soci.

Il Comitato tecnico per il Controllo Analogo è composto dai Rappresentanti nominati da ciascuno dei Soci azionisti della Società. La partecipazione al Comitato tecnico per il Controllo Analogo costituisce adempimento di dovere istituzionale secondo i principi di correttezza e buona fede e avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento.

Nella prima seduta utile, il Comitato tecnico per il Controllo Analogo elegge a maggioranza al suo interno il Presidente.

Art. 30

Competenze e funzionamento del Comitato tecnico per il Controllo Analogico

Il Comitato tecnico per il Controllo Analogico svolge il controllo analogo sulla società da parte dei Comuni soci, secondo quanto disposto dal precedente articolo e delle disposizioni che seguono.

Il Comitato tecnico per il Controllo Analogico può essere convocato da ciascun Sindaco dei Comuni azionisti.

La convocazione avviene presso la sede legale della società ed è fatta a mezzo posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno, il mese, l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta del Comitato. In caso di urgenza, il Comitato potrà essere convocato con un preavviso di 24 ore.

Il Comitato tecnico per il Controllo Analogico è validamente costituito quando siano presenti almeno due componenti che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Se per tre convocazioni successive il Comitato tecnico per il Controllo Analogico non raggiunge il quorum costitutivo di cui al punto precedente, le decisioni all'ordine del giorno sono automaticamente rinviate all'Assemblea dei soci.

I componenti del Comitato ricercano tra di loro, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, l'unanimità

dei consensi. Laddove l'unanimità non risulti possibile, con il voto favorevole di due soci sufficienti a costituire la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le deliberazioni che riguardano specificatamente ed esclusivamente singole attività o affidamenti conferiti da uno dei Comuni soci devono in ogni caso essere approvate con il voto favorevole del rappresentante del Comune interessato.

Se per tre convocazioni successive il Comitato non raggiunge il suddetto quorum deliberativo, le decisioni all'ordine del giorno sono automaticamente rinviate all'Assemblea dei soci.

Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dei lavori, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Delle sedute è redatto sommario verbale, da parte del segretario nominato dall'Assemblea fra i dipendenti della società su proposta del Presidente.

La società trasmette ai singoli Comuni le decisioni del Comitato per il Controllo Analogico.

Il Comitato valuta le richieste dei Comuni soci di affidare alla società nuove attività. Nel caso di attività già affidate, il Comitato valuta anche le conseguenze complessive sulla società e sulla sua missione delle richieste dei Comuni di recedere dall'affidamento di attività e servizi e propone ai soci le eventuali misure da adottare.

I Sindaci dei Comuni soci (o i loro delegati), relativamente alle attività direttamente da loro affidate alla Società pos-

sono proporre al Comitato controlli e/o verifiche e tutto quanto ritenuto necessario per assicurare ai loro Comuni affidatari modalità di collaborazione e partecipazione al controllo analogo.

Il Comitato esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta unitaria contenente gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di cui all'articolo 19, comma 5, del D.Lgs 175/2016.

In caso di crisi d'impresa, il Comitato vigila sulla tempestiva adozione e corretta applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D.Lgs 175/2016.

Il Comitato coadiuva i Comuni soci, secondo le loro previsioni regolamentari, nello svolgimento dei controlli di cui agli art. 147 e 147-quater del D.Lgs 267/2000.

Il Comitato fornisce all'Organo Amministrativo della società il proprio parere obbligatorio, nelle seguenti materie:

Svolgimento e modalità di gestione dei compiti e delle attività affidate alla società dagli Enti soci;

Atti di programmazione gestione e rendicontazione del Bilancio;

Rapporti contrattuali con i Comuni in relazione alle attività affidate;

Dotazione organica, organigramma e assetto organizzativo;

Atti di gestione straordinaria;

Riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

Costituzione di patrimoni separati ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti C.C.;

Trasferimento della sede sociale all'interno del territorio regionale.

Fatti salvi i poteri attribuiti all'Assemblea, o espressamente attribuiti dalla legge all'Organo Amministrativo, il Comitato tecnico per il Controllo Analogico esercita sull'Organo Amministrativo e sulla struttura direzionale il più ampio potere di controllo ed ispettivo anche non positivamente descritto nel presente Statuto.

Il Comitato tecnico per il Controllo Analogico comunica alla Società e agli Enti locali soci, con periodicità almeno trimestrale, le verifiche e i controlli eseguiti sulla Società e l'esito degli stessi. Nel caso in cui accerti che, nell'esercizio della propria attività, la Società non ottemperi alle disposizioni del/i contratto/i di servizio e delle carte di qualità dei servizi, ovvero alle direttive e agli indirizzi impartiti, ovvero assuma atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio, assume le iniziative e le misure da adottare per porre tempestivo rimedio agli inadempimenti riscontrati. Nel caso in cui il Comitato accerti che la Società non esegua l'attività in conformità agli indirizzi impartiti a seguito della attività di controllo, può chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che ri-

terrà più opportuni nell'interesse della società. L'esercizio delle attività affidate alla società in difformità agli indirizzi dei soci pubblici configura giusta causa per la revoca degli Amministratori.

Art.31

Amministratore Delegato

L'Organo Amministrativo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Il Consiglio provvede alla determinazione della remunerazione degli amministratori delegati, sentito il parere del Collegio sindacale, nei limiti determinati dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle normative sulla spesa degli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Art. 32

Presidente

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita gli altri poteri riservatgli dal presente Statuto.

Nel caso di sua assenza o impedimento, anche se temporanei, i suoi poteri, anche di legale rappresentanza, vengono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 33

Competenze del Presidente

Il Presidente firma gli atti della Società e ne ha la legale

rappresentanza, anche in giudizio.

Il Presidente può, previamente autorizzato dal Consiglio, promuovere azioni giudiziarie, così come resistervi, in ogni grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.

Il Consiglio di Amministrazione può, con deliberazione assunta all'unanimità dei suoi componenti, autorizzare il Presidente, ovvero, anche disgiuntamente, altri suoi membri, a spendere permanentemente la firma sociale per determinati atti o categorie di atti, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Art. 34

Collegio Sindacale

La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina.

TITOLO IV

BILANCIO - UTILI

Art. 35

Esercizio sociale - revisione legale dei conti

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sarà firmato alla fine di ogni esercizio dal consiglio.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 36

Utili e fondo di riserva

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) di essi per costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Qualora il fondo di riserva si riduca sotto il quinto del capitale risultante dall'ultimo bilancio, sarà ripresa l'assegnazione al medesimo del 5% (cinque per cento) suddetto.

Gli utili netti, dedotta la somma di cui al comma precedente, saranno destinati secondo le decisioni prese dall'Assemblea in sede di deliberazione di approvazione del bilancio.

Art. 37

Inventario

Alla fine di ogni esercizio verrà formato l'inventario generale dello stato attivo e passivo della Società.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Scioglimento della società

In caso di scioglimento della Società, gli effetti del conferimento in uso del patrimonio culturale si esauriscono, a termini dell'articolo 115, co. 7, del Codice, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 39

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicheranno le norme contenute in materia nel Codice Civile, nel dlgs 175/2016 e nelle altre leggi vigenti in materia di Società in House.